

Assicurativo.it

Direttiva 2009/103/CE su responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

7.10.2009 II Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261/11

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009

concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

colli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (1), hanno
adottato diverse e coordinate modificazioni (2), a oppor-

di Spataro

Segnalato da <https://twitter.com/ciarax70> e rt di Giovanni Maglio

del 2009-10-08 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

DIRETTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per;

1) «veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

2) «persona lesa» ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;

3) «ufficio nazionale d'assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

4) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»;

a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o b) qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o c) qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o L 263/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.10.2009 d) qualora il veicolo sia privo di targa di

immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde piu' allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si e' verificato l'incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, lettera a), o dall'articolo 10;

5)  «carta verde » certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

6)  «impresa di assicurazione » un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;

7)  «stabilimento » la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (1).

Articolo 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8 si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri;

a) dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno;

b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avr  constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo;

c) per la durata dell'accordo.

Articolo 3 Obbligo d'assicurazione dei veicoli

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinche' la responsabilit  civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

I danni coperti e le modalit  dell'assicurazione sono determinati nell'ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinche' il contratto d'assicurazione copra anche;

a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorch  non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Articolo 4 Controlli dell'assicurazione

Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilit  civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano

abituamente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell'ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:263:0011:0031:IT:PDF> - Eur-Lex

Hai letto: Direttiva 2009/103/CE su responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Approfondimenti: [Rca auto](#) > [Assicurativo](#) > [Direttiva](#) > [Europa](#) > [Civile](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)